



FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Segreteria Regionale del Friuli-Venezia Giulia

Passo Goldoni, 2 - 34122 Trieste tel. 040 3476356 – fax 040 7600854 – e-mail sam-gilda.ts@gmail.com

Trieste, 26 marzo 2020

Al Direttore dell'USR per il F-VG
v. SS Martiri, 3
34123 Trieste

Al Dirigente dell'UAT di Trieste

Ai DD.SS delle scuole della prov. di Trieste

INOLTRATA VIA EMAIL

**Con richiesta di diffusione tra il personale docente
ai sensi della normativa vigente**

Oggetto: emergenza COVID-19 e derive dei DD.SS.

Alla scrivente organizzazione sindacale giungono molte segnalazioni inerenti la didattica a distanza e le modalità che sono state scelte dai singoli docenti, o da gruppi di docenti, per i quattro ordini di scuola, per gli alunni, o studenti, a cui sono rivolte le lezioni, per le situazioni familiari conosciute e per altre variabili che sono state analizzate.

Risulterebbe che alcuni Dirigenti, invece di apprezzare e agevolare i docenti che, per quanto possibile, stanno provvedendo ad offrire tale prestazione lavorativa spontanea e irriuale, fornita a titolo di mero volontariato e per senso civico, avanzino ora pretese burocratiche pressanti e dettagliate, che distraggono dalla preparazione delle lezioni e dai necessari contatti con gli alunni, impegno assunto con responsabilità professionale, per limitare in qualche modo l'inattività coatta dovuta all'emergenza sanitaria in corso. In tutto ciò, fra l'altro, si rileva che, spesso i Dirigenti, non tengono in considerazione le particolari situazioni, anche personali, a carico degli insegnanti e dei docenti, che tutta questa emergenza può aver determinato. La scuola esiste ancora ed a scuola si ritornerà, questo il messaggio rassicurante.

La norma primaria che dà attuazione alla sospensione dell'attività didattica (DL n.6 del 23 febbraio 2020) ed i successivi provvedimenti, non recano alcuna indicazione sulla didattica a distanza, che rimane pertanto facoltativa, anche nelle sue forme. D'altronde il CCNL, che stabilisce gli obblighi dei docenti, non prevede il telelavoro neppure come prestazione sostitutiva.

L'obbligo di firma sul registro elettronico è una pretesa che pare illegittima in quanto tale firma si potrebbe configurare come un vero e proprio falso, stante a) la sospensione delle lezioni e b) l'assenza del docente dal luogo di lavoro. Analoga illegittimità è l'imposizione di un preciso orario di lavoro e la pretesa di giustificare l'assenza dagli "appuntamento" programmati con gli studenti.

A ciò si aggiunge il costo dei mezzi informatici di uso privato e la difficoltà di conciliarne l'utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare, sia degli insegnanti sia degli studenti, ai quali va garantito anche il

rispetto della privacy. I costi della connessione a internet e l'acquisto di smartphone non possono beneficiare della carta del docente, sostegno economico - fra l'altro - negato agli insegnanti a tempo determinato e che sono invece invitati ad attivarsi da casa.

In sintesi, il CCNL non prevede per i docenti il telelavoro, oppure il lavoro agile e comunque tale disponibilità non avrebbe vincoli di orario: il comma 1 dell'art.18 della legge 81/2017 specifica che il lavoro agile è una forma di esecuzione della prestazione che, per sua natura, viene effettuata "senza vincoli di orario". Infine, al pari dell'art 34, non ci risulta sia stato abolito neppure l'art. 33 della Costituzione.

Tutto ciò premesso la scrivente organizzazione sindacale auspica il rispetto dei ruoli e delle normative nella comunità scolastica, nella consapevolezza che ognuno, in buona fede e in considerazione dell'emergenza tragica che si sta vivendo, collabori con solidarietà senza imposizioni e obblighi inutili.

Cordiali saluti, con l'augurio di buon lavoro e di buona salute.

**IL COORDINATORE PROVINCIALE
(Giuliana Bagliani)**

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

**IL COORDINATORE REGIONALE
(Massimo Vascotto)**

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)